

Avvocato
Valeria Passeri

Perugia 6.3.2021

Spett.le
Regione Umbria
Servizio Valutazioni ambientali
Alla c.a. del dott. Andrea Monsignori

Spett.le
Comune di Orvieto
Ufficio Urbanistica

Spett.le
Ministero della transizione ecologica

Spett.le
ARPA Umbria

Spett.le
Provincia di Terni

Spett.le
Regione Umbria
Servizio Pianificazione e Tutela paesaggistica

Spett.le
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Spett.le
Comando Carabinieri Forestali di Orvieto

Spett.le
Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri dell'Umbria

OGGETTO: osservazioni nel procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) del Progetto per la realizzazione di una centrale di generazione elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica con moduli a terra da 34.200 kWpA, denominata "San Faustino FV" nel Comune di Orvieto.

Formulo la presente per conto di **Italia Nostra Umbria Onlus**, in persona del Presidente Lucio Riccetti, per significare quanto appresso.

Sotto il profilo istruttorio

Il progetto in esame riguarda un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel territorio del Comune di Orvieto, in località San Faustino.

- **Trattasi di una centrale fotovoltaica per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva pari a circa 34,2 MW di picco, realizzata mediante installazione**

su opportuni supporti di **74.356 moduli fotovoltaici SPR-X21-460-COM (potenza di picco 460 Wp)**, ad opera della **ECG UMBRIA s.r.l.s.**, con sede legale in Frosinone (FR) Via Aldo Moro 233.

- Innanzitutto, lo Studio d'Impatto Ambientale difetta del contenuto minimo richiesto dall'Allegato V del D.lgs. 152/2006.
 - Non è presentata una descrizione approfondita e completa delle caratteristiche del progetto e delle principali interazioni dell'opera con l'ambiente circostante e delle caratteristiche ambientali dell'area, la maggior parte neppure vengono menzionate (corridoi ecologici, interferenze con la Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia).
 - Le soluzioni alternative non vengono illustrate, non c'è una descrizione dell'ambiente con particolare riferimento alle componenti potenzialmente interferite e dei probabili effetti sull'ambiente, sia positivi che negativi (ovvero descrizione degli impatti potenziali).
 - L'analisi delle mitigazioni e compensazioni ambientali è carente nonostante l'entità e il tipo di danno ambientale. Si segnala che le compensazioni devono essere cartografate e devono essere indicati precisamente i costi, al fine di poterne valutare l'effettiva fattibilità.
- Tutta l'analisi proposta dal progetto sembrerebbe non tenere conto, in generale, del fatto che una così importante modifica dell'assetto del territorio deve obbligatoriamente essere accompagnata da benefici o compensazioni rivolte alla popolazione, chiaramente quantificabili e certe, a meno di essere classificata come un intervento di mero sfruttamento di una risorsa collettiva, quale l'ambiente naturale o l'energia solare, a beneficio di pochi privati. Il progetto, così come proposto, significherebbe per il territorio l'accollarsi dei soli danni economici e ambientali, effetti collaterali negativi, disturbi, costi, rifiuti. In tale configurazione, il progetto si caratterizza come intervento invasivo di sottrazione delle risorse della collettività, con l'aggravante di inserirsi in un contesto ancora ambientalmente intatto, quale quello di località San Faustino in Orvieto, con prati pascolo, sentieri storici, dimore storiche, vigneti biologici e agriturismi, oltre che essere un'area d'interesse paleontologico.** Località San Faustino costituisce uno scenario agroambientale - paesaggistico tra i più suggestivi dell'Umbria.

Difettano, peraltro, il quadro completo della situazione precedente la realizzazione dell'opera (*ante operam* o alternativa zero) e una previsione della situazione successiva alla realizzazione (*post operam*), in un contesto tanto vulnerabile a livello ambientale, quale il sito in questione.

- Nulla risulta sulla stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi né risultano fidejussioni bancarie o assicurative in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale *post operam*, come richiesto dall'art. 13.1 del D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219".

Contrariamente a quanto previsto dal precitato Decreto Ministeriale (art. 13.1. lett. b v), non c'è infatti un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale, pur trattandosi di un impianto di potenza superiore ad 1 MW.

- **Ai sensi dell'art. 13.1. lettera f), non si rinviene il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo**

le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente. A tale preventivo avrebbero dovuto essere allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione (art. 13.1., lett. f), D.M. 10.9.2010).

• **Ai sensi dell'art. 13.1, lettera l), non c'è la copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza ai sensi del punto 13.3, pur trattandosi di area ad interesse paleontologico.** Ricorre, infatti, nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 13.3 del D.M. 10.9.2010: *"Nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal punto 14.6, di convocare alla conferenza di servizi le soprintendenze nel caso previsto dal punto 14.9, lett. e)".*

Il progetto, così come presentato, è totalmente carente, che non permette un'adeguata istruttoria. **L'istanza deve ritenersi improcedibile.**

Sotto il profilo ambientale

Come chiarito dall'univoca giurisprudenza, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio economica, **tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione zero** (cfr., *ex multis*, Cons. Stato Sez. II, 07 settembre 2020, n. 5380).

In particolare, è stato evidenziato che *"la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende fisiologico che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste"* (Cons. St, sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933). La stessa giurisprudenza ha anche sottolineato che, a tali fini, *"l'ambiente rileva non solo come paesaggio, ma anche come assetto del territorio, comprensivo di ogni suo profilo, e finanche degli aspetti scientifico-naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona"* (TAR Lazio sent. 16.2.2021 n.1897).

Se l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2003, prevede che *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*, quella dichiarazione ex lege di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza **presuppone una previa programmazione, progettazione e soprattutto autorizzazione di quelle opere, così come espressamente indicato dai successivi commi 3 e 4 dello stesso art. 12; autorizzazione che è cronologicamente e logicamente anteriore alla dichiarazione – sia pure ex lege - di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.** Inoltre, il successivo comma 7 dello stesso art. 12 prevede espressamente che per l'ubicazione degli impianti per le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici *“si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale [...]”* (cfr. anche: Cons. Stato, Sez. II 9 dicembre 2020, n. 7841).

Ciò premesso, l'area, ove ricade l'impianto fotovoltaico da ben 34.200 Kwp, presenta plurimi vincoli e peculiarità ambientali, in quanto è:

1. agricola ex art. 78 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale al PRG.

Ai sensi dell'art. 16.4 del D.M. 10.9.2010, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole, caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, quale quello orvietano, **deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.**

Ebbene, l'area di San Faustino è caratterizzata da terreni con presenza di produzioni agricole di qualità inerenti vigneti DOP di Orvieto (ex DOC e DOCG). Ai sensi dell'Allegato C del Regolamento Regionale 7/2011, l'area deve ritenersi incompatibile con l'impianto, per le caratteristiche tipologiche di tali produzioni, che le norme intendono salvaguardare ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 62 e D.G.R. n 1931/2004.

In forza del regolamento regionale sopra menzionato: *“Le preclusioni suddette valgono per tutte le tipologie di impianti fotovoltaici fissati al suolo sia con strutture fisse che con strutture mobili (es.: impianti ad inseguimento). Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista”*.

L'Allegato C, in merito al fotovoltaico in area agricola prevede le seguenti eccezioni: *“1. Nelle aree di particolare interesse agricolo, ferme restando le preclusioni di cui alle lettere a),b),c),d) del precedente punto relativo alle aree non idonee, la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, è consentita solo ai fini di autoconsumo certificato come desunto dalle fatture del gestore di rete elettrica o nei casi in cui gli stessi impianti vengono realizzati in aree adiacenti a stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli, zone produttive artigianali e industriali, ad aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti,*

aree e giacimenti di cava già individuati, ovvero nei casi in cui gli impianti siano realizzati in aree adiacenti alle fasce di rispetto di infrastrutture ferroviarie e stradali di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m.e i. e di reti elettriche di alta tensione, fatta salva la verifica dell'effetto cumulo. In tutti i casi di cui sopra lo sviluppo planimetrico non potrà estendersi trasversalmente oltre ml 100 dalla medesima area adiacente di riferimento. Nei casi inerenti adiacenze a zone con estensione areale, la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico proposto non deve superare il 50% della superficie complessiva delle zone ed aree adiacenti a cui si fa riferimento. Nel caso di aree adiacenti alle infrastrutture lineari, gli impianti dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 1 (uno) chilometro l'uno dall'altro. 2. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui all'art 20 della L.R. n. 27/2000e s.m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it>), ferme restando le preclusioni di cui alle lettere a),b),c),d) del precedente punto relativo alle aree non idonee, alla sola impresa agricola è consentita la localizzazione dell'impianto in "pieno campo" di un solo impianto per un ingombro non superiore a 0,5 Ha e non superiore a 1 ha nel caso di aziende con disponibilità di terreni maggiore di 200 ha...".

L'intervento interrompe e altera l'assetto e l'equilibrio, ormai consolidati da decenni, tra paesaggio naturale, testimonianze storico – archeologiche ed elementi antropici riconducibili ad attività rurali.

Ne consegue che, neppure in via d'eccezione, la Regione Umbria può assentire l'impianto fotovoltaico in oggetto, per le sue dimensioni assolutamente ingombranti e impattanti nell'area agricola cui afferisce, stanti le sue peculiarità ecologiche.

2. Area del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale Monte Peglia e Selva di Meana ex art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale al PRG.

Il PRG.S recepisce l'individuazione delle aree del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale Monte Peglia e Selva di Meana comprese nel territorio comunale, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle aree di interesse naturalistico ed ecologico, in relazione alla perimetrazione istitutiva PRG.S del Comune di Orvieto.

Nelle aree appartenenti al sistema territoriale vigono, oltre le norme sovraordinate, le norme regolamentari disposte dagli Enti gestori attraverso gli organismi comunitari da essi istituiti per il governo coordinato del sistema sovracomunale.

3. In parte boscata ex art. 79 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale al PRG.

Ai sensi dell'allegato C al Regolamento Regionale 7/2011: "È preclusa l'installazione nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010, di seguito specificate: a) aree boscate di cui all'art. 142, comma 1, lett. g, del D. Lgs. n. 42/2004, e s. m. e i. normativa di riferimento: art 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.; art. 15 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e s. m. e i.; incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta la soppressione della vegetazione arborea che le norme intendono tutelare;...".

4. Nella Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia.

Il progetto non riporta che ricade all'interno della Riserva Naturale del MAB (Man and Biosphere) che è stata istituita dall'Unesco nel 2018 per le caratteristiche di ecoclima e di ecosistema tali da inserirla tra le unicità al mondo.

In tal modo non vengono prese in considerazione le conseguenze ambientali del fatto che la centrale è all'interno di un'area naturalisticamente tanto strategica quanto vulnerabile.

5. Di interferenza con il S.I.C. IT5220003 - Boschi dell'Elmo.

Nello Studio Ambientale si afferma che il progetto non interferisce con le aree SIC adiacenti. **Tale affermazione è palesemente falsa dal punto di vista tecnico e anche in relazione al fatto che gli stessi piani di gestione delle aree SIC prevedono specifiche prescrizioni e limiti di operatività nelle aree esterne adiacenti, proprio evidenziando il fatto che tali adiacenze interagiscono fortemente con l'area perimetrata.**

Le Misure di conservazione del SIC IT5220003 – BOSCO DELL'ELMO, prevedono il divieto di costruzione di strutture stabili all'interno o in prossimità degli habitat ad eccezione di strutture funzionali ad attività gestionali necessarie per la conservazione degli habitat stessi, alla fruizione naturalistica e allo studio.

E' vietata la nuova apertura o l'allargamento di strade all'interno degli habitat.

E' vietata la nuova apertura di piste forestali negli habitat 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba e 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia.

Negli habitat è vietata l'installazione di nuovi elettrodotti aerei e la realizzazione di impianti eolici.

All'interno degli habitat è vietato l'impiego di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione. E' altresì vietato l'uso di fertilizzanti e pesticidi all'interno degli habitat forestali, arbustivi, erbacei, acquatici, umidi e ripariali (di cui all'Allegato I della Dir. 43/92/CEE), inclusa una fascia di rispetto di 5 ml nel caso degli habitat forestali; 3 ml nel caso di habitat arbustivi ed erbacei; 20 ml nel caso di habitat acquatici, umidi e ripariali.

Diventa, quindi, preliminare condizione di procedibilità dell'odierna istanza, la sottoposizione del progetto alla Valutazione d'Incidenza Ambientale (VincA).

6. Di interesse naturalistico ex art. 50 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale al PRG.

Il sistema delle aree di interesse naturalistico ed ecologico è composto dalle seguenti categorie di risorse:

- sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale Monte Peglia e Selva di Meana (STINA);
- foreste demaniali regionali;
- aree con funzioni di corridoi ecologici;
- aree di interesse faunistico;
- aree di interesse naturalistico;
- rilievi collinari ad evoluzione morfogenetica pseudocalanchiva;
- aree comprese entro il Parco Territoriale del Paglia;
- corsi d'acqua.

L'intervento non può ritenersi naturalisticamente compatibile, **si evidenzia che l'intervento è in contrasto con le motivazioni del D.M. 5/6/1992, che ha dichiarato l'area dell'orvietano di notevole interesse pubblico;** determina infatti una modificazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico; rappresenta un elemento di alterazione del

paesaggio, configurando una intrusione di elementi estranei e incongrui ai suoi caratteri peculiari.

Con particolare riferimento alla città di Orvieto, con decreto in data 5 giugno 1992, il **Ministro per i beni culturali e ambientali ha posto in evidenza la necessità di salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico esistente dai massicci interventi edificatori in atto e previsti: ha riconosciuto che le aree ivi perimetrate conservano ancora un aspetto naturalistico dove l'opera dell'uomo si integra con la natura caratterizzando il paesaggio nelle forme e nei colori ... sono presenti zone dove ... l'inserimento di casolari sparsi, tipicamente rurali, caratterizzati dall'utilizzo di materiali locali quali il tufo, la pietra, il cotto delle fornaci è viva testimonianza di un'architettura umbra di fine ottocento che risente di influssi senesi e romani.**

Le valutazioni poste a base del precitato decreto ministeriale **sono da sole sufficienti a rigettare il progetto**, per apprezzamenti tecnici, alla stregua di regole non giuridiche e proprie delle discipline estetico - ambientali, riferite ai concetti di "alterazione", "pregiudizio", "compatibilità", "coerenza", rapportate ai "valori paesaggistici" ed agli "obiettivi di qualità paesaggistica", in base alla lettera dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 - finendo con il tramutarsi in un vero e proprio giudizio di valore sugli stessi, **comportante anche una sostanziale revisione delle autorizzazioni paesaggistiche sinora rilasciate dagli enti territoriali** (cfr. Cons. St., sez. VI, 5 novembre 2007, n. 5719).

Ed invero l'elemento ostativo all'infrastruttura è ravvisato nel particolare valore ambientale e paesistico della zona, determinando una modificazione irreversibile dell'assetto percettivo scenico o panoramico, con effetto di dequalificazione del contesto naturalistico e dell'area agricola. Tanto basta a respingere il progetto sotto l'aspetto della prevalenza dell'interesse paesaggistico su quello alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (cfr. **sull'impianto fotovoltaico in via Tirso n. 8 in Orvieto: TAR Umbria 31, sentenza n. 12 del 31 ottobre 2012**).

L'intervento proposto non è compatibile paesaggisticamente, perché l'impianto occupa un'area caratterizzata da aree boscate e da una superficie agraria; entrambi i suddetti ambiti ed il contesto paesaggistico circostante si presentano ancora intatti e non interessati da attività infrastrutturali e produttive in grado di snaturare la loro peculiare connotazione rurale, oggetto di specifica protezione da parte del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, all'art. 135, comma 4, lettera c). L'impianto, ove realizzato, per la sua configurazione, per materiali, strutture e componenti anche complementari alla sua funzionalità, porterebbe alla cancellazione dei suddetti caratteri rurali e naturalistici ed alla compromissione di un ambito paesaggistico di pregio unico.

7. Di interesse faunistico ex art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale al PRG.

Il PRG.S promuove la salvaguardia delle funzioni ambientali riconosciute a tali aree con particolare riguardo alla presenza nel territorio comunale ed in diretta relazione con le aree medesime di configurazioni ad elevata sensibilità naturalistica ed ecologica relative a SIC, ZPS, aree protette a gestione comunitaria locale ed emergenze naturalistiche di ordine geologico e floristico che contribuiscono al particolare interesse naturalistico complessivo del settore nord-orientale del territorio comunale. L'area dell'impianto, che non appare essere interclusa con recinzioni sollevate dal suolo di almeno cm. 10, crea inevitabilmente

sottrazione di habitat e/o processi di frammentarietà della fauna, con criticità legate a fenomeni di inquinamento atmosferico indotti anche dal traffico veicolare.

Non è approfondita la fase di gestione della asportazione e spostamento di eventuali nidi o tane di uccelli e altri animali selvatici endemici, che si trovano attualmente all'interno dell'area.

Il progetto non approfondisce adeguatamente gli impatti sulla fauna conseguenti all'aumento del traffico pesante per il trasporto dei materiali da costruzione e il montaggio della centrale.

Si palesa assolutamente necessario un approfondimento dell'analisi relativamente a ogni singola fase di cantiere, in particolare per quanto riguarda i lavori necessari lungo la viabilità d'accesso, gli scavi necessari per l'interramento del cavo di media tensione, il contenimento delle polveri durante la fase di movimento terra per l'appianamento dell'area, gestione della estirpazione delle specie colone e delle altre specie vegetali per la realizzazione delle pavimentazioni e della viabilità interna.

Non si ritiene approfondita l'analisi del rumore derivante dal traffico delle attività di movimento terra e dalle attività di perforazione necessarie per l'impianto a terra e gli effetti sulla fauna selvatica.

Il progetto inoltre non approfondisce il fatto che il gestore dovrà opporsi all'ingresso nell'area di specie della fauna selvatica, tra cui diversi rettili protetti, uccelli protetti e piccoli mammiferi, che attualmente non solo percorrono abitualmente l'area, ma nidificano e si riproducono all'interno della stessa. L'impianto necessariamente interferirà con le attività abituali della fauna per quanto riguarda spostamenti, migrazione stagionale, caccia, riproduzione, nidificazione, stanziamento.

Il progetto non specifica sufficientemente quali siano gli impatti derivanti da quanto sopra evidenziato e gli interventi atti a mitigarli o eliminarli.

Non c'è un cronoprogramma dei lavori che tiene conto delle indicazioni prescrittive individuate dalla componente fauna in relazione alle stagioni di riproduzione e migrazione né della necessità di avere il tempo sufficiente per la caratterizzazione climatica e microclimatica *ante operam*, indispensabile per monitorare eventuali variazioni indotte dall'intervento sul clima locale, sull'ecosistema, sulle rotte migratorie, sull'equilibrio idrico e idrogeologico, nonché il tempo necessario per registrare qualunque altro effetto anche non previsto.

Non risultano approfonditi gli effetti, che si immaginano fortemente negativi del sistema di videosorveglianza attivabile attraverso sensori, in caso di intrusione, e dell'impianto di illuminazione, sulle specie stanziate o in riproduzione, dell'improvvisa accensione simultanea al loro passaggio, all'interno di un contesto totalmente buio e attualmente privo di fonti di illuminazione artificiali. L'impianto di illuminazione sarebbe pressoché continuo a causa dei frequenti movimenti notturni e di diverse specie animali, volatili e non. E' facile immaginare che i percorsi attualmente seguiti negli spostamenti dagli animali presenti sarebbero presto abbandonati a causa della presenza di tale "deterrente luminoso" ma il progetto non tocca minimamente tale importantissima interferenza negativa con l'ecosistema animale.

8. Di elevata diversità floristico-vegetazionale ex art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale al PRG.

La realizzazione dell'intervento causerà alterazione degli elementi floristico-vegetazionali, che caratterizzano il corridoio ecologico costitutivo l'area SIC IT5220003 - Boschi dell'Elmo.

Il progetto non tiene conto in modo esaustivo degli effetti collegati alla pur dichiarata perdita e frammentazione di habitat, tenuto conto che l'ubicazione a ridosso di una zona S.I.C., e proprio nel mezzo di una zona ben più ampia d'interesse naturalistico, comporta una sicura interferenza nelle dinamiche naturali di interscambio tra le altre zone S.I.C del territorio. Non quantifica l'impatto dell'intervento a livello sistemico, dal punto di vista paesaggistico, tutela dell'ecosistema, sistema delle comunicazioni, viario e micro viario, sentieristica, apporti umani, sistema idrico superficiale e sotterraneo, biodiversità ecc.. **Non è sufficientemente approfondita quindi l'analisi dell'impatto sulla funzionalità e l'equilibrio globale ecosistemico naturale ed umano, in relazione alla forte specialità del sito su cui va a insistere.**

Il progetto infatti non approfondisce minimamente gli impatti e gli effetti sull'ambiente derivanti dalla gestione della centrale in esercizio. Non si tiene conto che il gestore per mantenere l'impianto in efficienza dovrà opporsi alla crescita delle specie vegetali tra i filari di pannelli e che quelle specie vegetali appartengono proprio alle piante colonizzatrici tipiche della flora locale. Tra queste specie ci sono anche piante endemiche protette.

Si ritiene necessario evidenziare meglio le procedure di manutenzione del verde che dovranno obbligatoriamente prevedere il divieto assoluto di uso di erbicidi chimici in relazione alla presenza nell'area di falda superficiale.

Si rileva dunque la totale assenza del Piano di monitoraggio, relativo alla componente vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, la quale è limitata a dichiarazioni generiche, con poche indicazioni e qualche proposito. Manca quindi un vero piano di monitoraggio che dovrebbe contenere: descrizione e numero delle indagini che si realizzeranno, ubicazione delle indagini, cronoprogramma delle attività.

9. Di particolare interesse geologico e singolarità geologiche ai sensi dell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale al PRG e art. 86 Legge Regionale 1/2015.

L'area rientra tra quelle non idonee ai sensi dell'allegato C al regolamento Regionale 7/211: “c) aree interessate da singolarità geologiche normativa di riferimento: art.16 della L.R. 27/2000 e s.m. e i; incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta l'alterazione e il degrado di tali ambiti che le norme intendono tutelare;..”.

Il Censimento delle singolarità geologiche della Regione Umbria, realizzato nel 1988 e pubblicato nell'allegato 11 della Legge Regionale 27/2000 art. 16, individua le aree e i siti puntuali di interesse geologico per unicità.

Il geosito n° 18 – San Faustino è un giacimento fossilifero ricchissimo di malacofaune (Molluschi) di elevato significato paleontologico, paleogeografico e paleoecologico, note in letteratura da diversi secoli e che ha fornito notevoli informazioni per indagini paleoambientali dell'Umbria durante il Quaternario. In particolare, alcune delle specie di molluschi rinvenute possono essere considerate rare in senso assoluto e, allo stato attuale delle conoscenze, note per l'Umbria solo in questa località. L'affioramento della facies fossilifera interessa tutta l'area compresa fra i Vocaboli: San Faustino, C. Aiuole, Fosso delle Aiuole, San Bartolomeo, Padella e Morrano Nuovo. Il giacimento affiora in un'area

collinare interessata da colture seminate ed agricole in genere, nei pressi dell'abitato di San Faustino. Recentemente, alcuni studi effettuati da un'equipe di scienziati dell'Università di Perugia ed altri atenei hanno individuato diverse peculiarità che innalzano l'interesse scientifico del giacimento anche in ottica di studi dei cambiamenti climatici avvenuti durante il Quaternario.

Ne consegue che:

l'area di San Faustino- San Bartolomeo costituisce **un patrimonio geologico, ambientale e paleontologico di incomparabile valore**, fondamentale per lo studio del Quaternario del centro Italia e che se opportunamente valorizzato costituisce richiamo per un turismo tematico che non deve comportare il degrado della risorsa, tanto che tali aree sono gravate dal vincolo d'inedificabilità.

La Soprintendenza per i Beni archeologici dovrà, preliminarmente ad ogni nulla osta, effettuare un sopralluogo o saggi archeologici per verificare se, nell'area interessata alla realizzazione delle opere previste in progetto, sono presenti materiali d'interesse archeologico, giacché non si può categoricamente escludere che le aree, che attualmente non presentano in superficie tracce evidenti di dati archeologici, possono in realtà riserverne nel sottosuolo. Di conseguenza è imprescindibile un controllo da parte di tale Ente, stante l'incompatibilità dell'intervento con le testimonianze "storico archeologiche".

10. Dal Piano Paesaggistico Regionale - Allegato n°6: Ricognizione delle Ville e dimore storiche presenti nel PUT e delle Ville, che costituiscono la "La rete regionale Ville parchi e giardini", adiacente all'area interessata dall'impianto fotovoltaico, si trova la dimora storica Villa Valentini.

In forza dell'allegato C al Regolamento Regionale 7/2011, l'area non è idonea ad ospitare siffatto impianto: "*b) insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale (art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7) e ambiti di pertinenza degli edifici di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s. m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. normativa di riferimento: art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i.; art. 33, comma 5 della l.r. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m. e i.; incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta pregiudizio per la salvaguardia del valore estetico, storico e culturale di tali insediamenti, che le norme intendono tutelare;...*".

11. Vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, D.lgs. 42/2004.

L'area in oggetto ha le caratteristiche dimensionali, formali e qualitative delle zone boscate definite dal D. Lgs. n. 34 del 2018 e, pertanto, è da considerarsi vincolata *ope legis* ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 42/2004.

L'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio individua, infatti, le aree vincolate **direttamente dalla legge** in ragione del loro valore ambientale e geografico e, quindi, senza bisogno di un qualche atto di tipo amministrativo. Il **vincolo ope legis** in

discorso non impone l'assoluta immodificabilità delle aree su cui incombe, **ma il necessario espletamento della preventiva procedura di autorizzazione da parte dell'Autorità competente.**

I territori coperti da boschi (lett., g art. 142) e le zone d'interesse naturalistico **devono necessariamente essere sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico in conformità a quanto disposto dall'art. 142, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, che reitera le previsioni contenute nella legge n. 431 del 1985 (legge Galasso) (Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2056).**

Le previsioni dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004, nella materia della protezione paesistica, hanno infatti valore di disposizioni inderogabili adottate dallo Stato nell'ambito della legislazione di sua competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a), della Costituzione, come conferma l'indicazione dell'art. 2 del d.lgs. stesso, che include nella definizione generale di beni paesistici «*gli immobili e le aree indicati dall'art. 134*», che, a sua volta, fa espressa menzione (lettera b) delle «*aree indicate dall'art. 142*». **Tale qualificazione implica che altri beni siano obbligatoriamente soggetti a tutela in forme che i Piani regionali o provinciali (come il PTCP) potranno disciplinare in concreto, secondo i contenuti dell'art. 143 del d.lgs. in parola, senza però giungere ad escludere la necessità dell'autorizzazione che di tale tutela è il momento ineludibile** (Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2006, n. 2381, Foro amm. CDS, 2006, 4, 1269).

Dal momento che la nuova opera è, quindi, suscettibile di generare un impatto visivo sul paesaggio circostante, ovvero una sua 'alterazione', occorre l'autorizzazione paesaggistica, che deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che l'opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l'esame delle sue caratteristiche concrete e l'analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare (cfr. *ex plurimis*: T.a.r. Veneto, II, 15 gennaio 2020 n. 42; T.a.r. Puglia, I, 18 gennaio 2021, n. 84; T.a.r. Puglia 15.02.2021 n. 255).

12. Nella Via Francigena (da Orvieto a Roma).

Località San Faustino, unitamente alle altre frazioni di Orvieto (Bagni di Orvieto, Bardano, Baschi Scalo, Benano, Biagio, Botto di Orvieto, Canale di Orvieto, Canonica, Capretta, Ciconia, Colonna di Prodo, Corbara, Fossatello, Morrano, Orvieto Scalo, Osteria Nuova, Padella, Prodo, Rocca Ripesena, Sferracavallo, Stazione di Castiglione, Sugano, Titignano, Tordimonte and Torre San Severo) ricade nella sentieristica storica della Via Francigena.

13. A vulnerabilità idrogeologica ex art. 18, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale al PRG.

si ritiene che la falda sia pressoché superficiale e comunque non più profonda di mt 1,00. Tale eventualità, che si gradirebbe verificata e puntualizzata attraverso opportuna indagine, rende ovvia l'interferenza dei lavori di perforazione con la suddetta falda. Il progetto non approfondisce adeguatamente gli effetti e i danni prodotti da tale interferenza. Si tratta infatti di centinaia di perforazioni concentrate in una zona ristretta. **Manca l'analisi degli impatti delle perforazioni in merito all'eventualità di innalzamento del livello di falda in caso di piogge forti e all'eventualità di gestire allagamenti temporanei o recidivi stagionali come quelli formati negli ultimi inverni.**

• Impatti in fase di dismissione della centrale.

Non si ritiene sufficiente l'analisi degli impatti nella fase di dismissione (in merito al rumore, polvere, traffico, asportazione vegetazione e nidi, ecc.).

Non è chiara la gestione dell'infrastruttura di collegamento elettrico fino alla cabina di consegna dopo la dismissione dell'impianto.

Non è chiaro a quale livello di rinaturalizzazione si intenda riportare l'area dopo la dismissione della centrale, dato che il progetto ignora lo stato attuale o ne sottovaluta le caratteristiche precise.

Si ritiene indispensabile allegare un dettagliatissimo piano finanziario relativo al ripristino, al fine di valutare la reale fattibilità di quanto eventualmente dichiarato anche in relazione all'investimento globale dell'intervento. Il progetto non mostra alcuna evidenza scientifica in merito alla possibilità del recupero dei materiali contenuti nei pannelli con particolare riferimento allo smaltimento dei componenti contenenti tellurio, cadmio e altri metalli pesanti. All'amministrazione e alla popolazione deve essere necessariamente garantito che i costi ambientali e finanziari delle operazioni di dismissione non possano in alcun modo ricadere sulla collettività.

- **Produzione di rifiuti.**

Non appare sufficientemente approfondita l'analisi della gestione dei rifiuti in fase di costruzione e di gestione. Durante l'esercizio della centrale, si produrranno inevitabilmente rifiuti.

Si ritiene indispensabile un approfondimento degli impatti derivanti dalle attività periodiche di lavaggio delle superfici dei pannelli fotovoltaici in merito all'uso di detergenti e al consumo di acqua.

Non sono analizzati dal progetto gli effetti derivanti dall'eventualità di periodiche sostituzioni di elementi fotovoltaici difettosi o poco performanti, la necessità di sostituzione di parti dell'impianto elettrico, inverter, cavi e altri elementi, né tantomeno l'eventualità di sostituzioni in blocco di parti dell'impianto o di tutti i pannelli nel caso di obsolescenza, in relazione alla velocità crescente di avanzamento tecnologico e rapido miglioramento delle efficienze della tecnologia fotovoltaica. Lo Studio non formalizza la gestione dei rifiuti provenienti dai bagni chimici e dalla presenza di operai e operatori.

Si deduce che i costi ambientali ed economici di questa fase sono completamente lasciati alla collettività o comunque non computati e valutati adeguatamente

- **Ipotesi di localizzazione alternativa.**

Il progetto non prende in considerazione ipotesi alternative di localizzazione all'interno dell'area industriale, **né illustra un necessario e opportuno confronto in termini di impatto con altre aree aventi caratteristiche più attinenti al tipo di progetto e più adatte a ospitare la centrale elettrica.** Non menziona le motivazioni per le quali si sia preferito indicare una localizzazione dell'impianto così peculiare e intatta dal punto di vista ambientale, pur potendo disporre di ampia scelta di aree libere all'interno dello stesso consorzio industriale, ovvero di altre aree del territorio provinciale aventi caratteristiche più adatte. **L'assenza di tale motivazione porta necessariamente a dedurre che le scelte della Ditta siano dettate da ragioni puramente economiche, con la diretta conseguenza di considerare i costi ambientali e i danni all'ecosistema come effetti secondari da scaricare sulla collettività.** Su tale argomento è giusto e naturale che il territorio pretenda una spiegazione articolata e approfondita, anche avvalendosi dell'inchiesta pubblica ex art. 24 bis D.lgs. 152/2006, preliminare ad ogni autorizzazione.

Avvocato
Valeria Passeri

Per quanto sopra, **ITALIA NOSTRA UMBRIA ONLUS**, in persona del Presidente Lucio Riccetti

DIFFIDA

ad ogni effetto di legge, Regione Umbria, Servizio Valutazioni Ambientali, in persona del Dirigente p.t. e del Responsabile del procedimento di P.A.U.R., unitamente a **tutti gli Enti in indirizzo**, ciascuno per la propria competenza, **a non rilasciare positivo parere di settore e il provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) al progetto per la realizzazione di una centrale di generazione elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica con moduli a terra da 34.200 kWpA, denominata "San Faustino FV", nel Comune di Orvieto, in località San Faustino, e ad archiviare l'istanza in quanto improcedibile per difetto di Valutazione d'Incidenza Ambientale.**

In difetto, l'Associazione agirà nelle sedi ritenute più opportune, penale compresa.

Si allega D.M. 5/6/1992

Con osservanza,
Italia Nostra Umbria Onlus

Il Presidente
(Riccetti)



Avv. Valeria Passeri

